



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2008
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

5

 **LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno II - n. 1-2008
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Il valore della tradizione dottrinale: riappare dall'oblio il Manuale di Antonio Traverso

ANTONIO FUCILLO

Il dibattito sui contenuti culturali del diritto ecclesiastico è da sempre vivo e vitale¹.

Così come per altri “settori” disciplinari, anche nel nostro si contrappongono coloro che, fedeli alla tradizione dottrinale della materia, ne difendono contenuti e metodologie, a coloro che, invece, ne propongono una radicale trasformazione, conforme alla mutata (multiculturale e multireligiosa) società attuale².

Sul presupposto che il confronto è essenziale in ogni settore della scienza, ed addirittura indefettibile nelle scienze giuridiche, un contributo allo sviluppo del dibattito in essere, può venire dalla rilettura di grandi opere del passato, che costituiscono comunque la base culturale del nostro sapere e, quindi, dei suoi sviluppi futuri. Anche allo scopo di cogliere come, in relazione ai problemi che furono si poneva la dottrina, con lo stupore poi di verificare come molte questioni resistano all'incedere del tempo, cambiando a volte solo la prospettiva di verifica culturale³.

La storia del diritto ecclesiastico è costellata di grandi personaggi, tutti

¹ *Ex plurimis*, LUIGI DE LUCA, *Il concetto del diritto ecclesiastico nel suo sviluppo storico*, Padova, Cedam, 1946; AA.VV., *Dottrine generali del diritto e diritto ecclesiastico*, Napoli, 1988; SILVIO FERRARI, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano, Manuali e Riviste (1929-1979)*, Milano, 1979; AA.VV., *L'insegnamento del diritto ecclesiastico nelle Università italiane*, a cura di MARCO PARISI, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002; AA.VV., *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, a cura di GIOVANNI B. VARNIER, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004.

² Oltre al cit. volume AA.VV., *Il nuovo volto del diritto ecclesiastico italiano*, cfr. MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Questo diritto ecclesiastico*, in *Dir. eccl.*, 2001, I, p. 835 ss.; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Le attuali prospettive del diritto ecclesiastico italiano*, in *Dir. eccl.*, 2005, I, p. 13 ss. Inoltre, cfr., SERGIO FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005.

³ Essendo diversi, ovviamente, gli strumenti a disposizione dell'Autore, nonché distinto da quello attuale, il tessuto sociale interessato.

più o meno noti, ma è straordinario verificare come la disciplina giuridica del fenomeno religioso, abbia appassionato anche intellettuali inizialmente non direttamente coinvolti (per formazione culturale e di scuola) nelle dinamiche della materia.

Rimasi, quindi, estremamente sorpreso, quando, nel consultare il catalogo di una libreria antiquaria, lessi che in offerta vi era una copia delle *“Lezioni di Diritto Ecclesiastico del Prof. Antonio Traverso”*.

Il mio atteggiamento era giustificato dalla circostanza che, nonostante la Scuola napoletana si sia da sempre caratterizzata per una certa attenzione nello studiare e rileggere il pensiero dei *Maestri* che furono⁴, del Prof. Antonio Traverso non avevo mai sentito parlare.

Decisi, tuttavia, di acquistare il volume, anche nella consapevolezza della grande tradizione “manualistica” della disciplina⁵.

Dalla lettura della *“prima di copertina”*, appresi che si trattava di una dispensa edita dalla Regia Università di Genova, e che il volume conteneva le lezioni dettate dal Prof. Traverso nell’Anno Accademico 1909-1910.

Chiesi, dunque, notizie *“ratione loci”* a Giovanni Battista Varnier, il quale mi ha cortesemente informato che effettivamente Antonio Traverso ha insegnato diritto ecclesiastico a Genova e che, tuttavia, da una ricerca da questi effettuata, tale volume non era presente nella biblioteca del competente dipartimento di tale Università.

La mia curiosità è diventata ancora più marcata, nel momento in cui ho consegnato una copia del suddetto manuale a Mario Tedeschi che, nonostante i suoi innumerevoli studi sui Maestri del passato e sulla tradizione dottrinale della materia⁶, non lo conosceva.

A questo punto, assumendomi sia il *“merito”* (del tutto casuale, per la verità) della scoperta⁷, che il *“privilegio”* di rileggere una tale opera per molti caduta nell’oblio, ho deciso di darne notizia alla Disciplina, ovvero a coloro che non la ricordano direttamente.

Il Manuale consta di 493 pagine dattiloscritte, e reca una data di stesura *“Genova 28 maggio 1910”*. Non ha un indice, per cui più che un manuale in senso classico è qualificabile proprio quale *“dispensa ad uso didattico”*.

⁴ Per la verità, unitamente a tutte le grandi Scuole della disciplina.

⁵ Bene riassunta in FRANCO EDOARDO ADAMI, *La manualistica italiana di diritto ecclesiastico negli ultimi quarant'anni*, in *Dir. eccl.*, 2002, I, p. 1286 ss.

⁶ MARIO TEDESCHI, *La tradizione dottrinale del diritto ecclesiastico*, Cosenza, Pellegrini Editore, 2007.

⁷ A me tale è apparsa, pur essendo consapevole che magari l’opera è già ad alcuni nota.

In effetti, nei Manuali dell'epoca, la tecnica della "dispensa" era piuttosto diffusa, penso ad esempio alle lezioni di Simoncelli⁸, ed è presumibile che la scarsa diffusione ai nostri giorni dell'opera, derivi proprio dalla sua assenza dai cataloghi delle case editrici.

La lettura del volume, mi ha riservato notevoli sensazioni.

Il contenuto delle "lezioni" di Antonio Traverso è magistrale, stimolando ulteriormente l'interesse per l'evoluzione dei contenuti metodologici e scientifici della materia.

Il dato non mi sorprende, mi è stato da sempre insegnato che, particolarmente in quell'epoca, la Materia era appannaggio di studiosi di altissimo profilo culturale, e sovente si trattava di un insegnamento di "secondo livello", al quale cioè si arrivava spesso da altre discipline curriculari, e per un diretto interesse scientifico.

Difatti, Antonio Traverso, dalla fine dell'800 insegnava, presso l'Università di Genova, Storia del diritto⁹, ed era inoltre pervaso da notevole enfasi politica, risultando, ad esempio, tra i firmatari del Manifesto che alcuni intellettuali europei, rivolsero allo Zar di tutte le Russie, a favore del Gran Ducato di Finlandia (nell'anno 1889)¹⁰.

Dopo una compendiosa parte "storica" e canonistica, nella quale l'Autore sintetizza in modo esemplare le principali vicende storico-giuridiche della Chiesa cattolica, ed il suo rapporto con l'autorità politica, il Traverso entra nel merito delle forme di relazione tra potere statale e confessionale, approfondendo in tale prospettiva le teorie "curialiste", quelle "giurisdizionaliste" e quelle "contrattualiste", propendendo, con grande modernità, per queste ultime. Tuttavia, con la sua sensibilità, il Maestro osserva che la teoria contrattualista ha un limite, nel dovere passare necessariamente attraverso il riconoscimento della autorità statale¹¹, unica dotata della forza necessaria a garantirne il rispetto dei contenuti (pp. 47-49).

Di qui la sua soluzione, che l'accordo costituisca la base di una legge (pp. 49-50), dalla quale ricavare la sua "obbligatorietà", sulla base di una originale estensione alle problematiche ecclesiasticistiche del sistema della concertazione. Non si può non notare la modernità della sua soluzione, simile negli

⁸ Ad esempio, nell'edizione del 1903-1904, (da me consultata).

⁹ Percorso comune, ad esempio, a CARLO CALISSE, cfr. il suo *Diritto ecclesiastico*, Firenze, Barbera, 1903.

¹⁰ Il documento, nella sua completa estensione, è consultabile in www.histdoc.net/pro/french.html.

¹¹ In quell'epoca, era al di là da venire lo sviluppo del concetto di "accordo", e la sua vincolatività, proposto dai civilisti e dagli internazionalisti, soprattutto in relazione alla sussidiarietà.

effetti a quella che sarà poi recepita (almeno secondo la prevalente dottrina) dagli articoli 7, comma 2, ed 8, comma 3, della vigente Costituzione.

L'attenzione e la cura con le quali il Traverso ha sviluppato le Lezioni, denotano, inoltre, una notevole sensibilità non solo verso gli aspetti canonistici (piuttosto diffusa allora), ma anche verso una serie di problematiche pratiche e concretamente operative, che denotano soprattutto l'interesse alla soluzione dei problemi pratici che il difficile rapporto tra diritto civile e diritto confessionale creava in quegli anni in Italia.

Desidero sottolineare l'impostazione "nuova" che il Traverso dà a tutte le problematiche patrimoniali del diritto ecclesiastico dell'epoca, dedicandovi una parte corposa delle Lezioni, nonché continui riferimenti di teoria generale.

Si affrontano, infatti, tutti i maggiori problemi: dai benefici ecclesiastici, alla amministrazione del patrimonio culturale, alle varie categorie di beni, al rapporto tra diritto civile patrimoniale e regole gestionali della Chiesa, al finanziamento degli enti ecclesiastici e dei ministri del culto.

D'altra parte, la legislazione pre-concordataria in materia ecclesiastica, era assolutamente complessa, con una notevole attenzione proprio alla materia patrimoniale¹².

Si affrontano anche argomenti nuovi, come la questione delle liberalità a favore della Chiesa, ed una singolare ricostruzione del "patrimonio sacro" e delle *pie fondazioni*, delle quali evidenzia la innovativa natura di "patrimoni destinati". Così come, adeguata attenzione è riservata a tematiche più classiche, come la questione delle decime¹³.

Straordinaria è la capacità di Traverso di attualizzare (ovviamente per il 1910) le problematiche generali attese alla libertà religiosa della Chiesa all'interno dello Stato, alla luce della legislazione civilistica, e quindi il suo obiettivo di verificare la resistenza del diritto confessionale all'interno dello Stato, ma anche l'interpretazione di quest'ultimo alla luce dei principi confessionali.

Antonio Traverso, difatti, nel trattare di patrimonio sacro si pone, ad esempio, il problema della compatibilità con l'istituto civilistico della legittima, così come parlando della utilizzazione dei beni ecclesiastici si pone il problema

¹² A testimonianza, basta riferirsi a Il *Codice ecclesiastico*, edito dalla UTET di Torino nei suoi "codici per l'udienza", che vantava numerose edizioni, e notevole diffusione tra i professionisti del diritto. L'edizione del 1921 (III), era composta da ben 580 pagine.

¹³ Si pensi, che nonostante siano trascorsi quasi 100 anni, il problema è ancora rilevante, anche sotto il profilo professionale. In tema, cfr. ANTONIO FUCCILLO, *Il particolare caso dei livelli ecclesiastici tra proprietà apparente ed apparenza di proprietà*, in AA.VV., *Apparenza, pubblicità, legittimazione. Studi di interesse notarile*, a cura di GUIDO E GIUSEPPE FUCCILLO, Napoli, Jovene, 2004, p. 29 ss.

della loro usucapibilità, e dell'esercizio delle azioni di possesso (art. 634 c.c. 1865), il tutto a conferma della sua straordinaria sensibilità civilistica.

Addirittura, del tutto innovativa per l'epoca è, ad esempio, la parte dedicata all'educazione religiosa, ove affronta la questione della *“Laicizzazione delle scuole Primarie o Elementari”*.

Scrivendo il Traverso: *“Se l'obbligo di educare il bambino, che un giorno apparteneva alla famiglia, è ora passato allo Stato, non si capisce perché lo Stato debba a tutti imporre una sola religione: non si dice che debba avere un'istruzione atea, ma che faccia astrazione da ogni obbligo religioso, da ogni religione imposta: ogni genitore deve essere libero di fare insegnare al bambino la religione che meglio crede, senza aver affatto l'obbligo di fare inculcare al figlio idee religiose completamente contrarie alle sue”*. Tuttavia, l'Autore, pur individuando con notevole intuito e lungimiranza il problema, conclude affermando (in ciò condizionato dal vigente quadro istituzionale): *“ma, del resto, questa è una questione più politica che legale: ed a noi non sembra quindi opportuno il dilungarci troppo su di essa”*.

Non si può non notare (ovviamente riferendo il discorso ai giorni nostri) l'assoluta modernità delle problematiche ivi affrontate dall'Autore. Siamo, infatti, in periodo di vigenza della “religione di Stato”¹⁴, e lontani anni luce dal dettato della vigente carta costituzionale.

Certo, un Manuale di quell'età, interpretato rigidamente secondo i nostri schemi culturali, potrebbe subire la facile critica della non assoluta separazione dalle problematiche canonistiche, così come di una evidente attenzione verso l'immanenza del fenomeno religioso e l'eticità in generale dell'Autore¹⁵. La sensibilità, tuttavia, che il Traverso ha verso il diritto comune influenzato dal fenomeno religioso, rende assolutamente affascinante la lettura del volume, che risulta originale per il momento storico nel quale viene elaborato.

Il contenuto del volume, quindi, rappresenta una felice sintesi tra diritto statale e diritto confessionale (canonico), presente in tutti gli argomenti affrontati, con una metodologia basata prevalentemente sul confronto tra le diverse posizioni, ma anche sul presupposto che il fenomeno religioso è parte della società civile e vive e si sviluppa all'interno delle regole di questa. È già presente nel lavoro del Traverso, l'originalità metodologica del diritto

¹⁴ Lo Statuto Albertino (Regno di Sardegna e Regno d'Italia) [4 marzo 1848].

“Art. 1. - La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.

¹⁵ Ottimamente presenti, inoltre, anche nell'attuale dibattito dottrinale, cfr. SALVATORE BERLINGÒ, *I vincoli etici nell'esperienza giuridica contemporanea. Alcune riflessioni introduttive, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, febbraio, 2007.

ecclesiastico italiano, caratterizzata dall'armonizzazione tra esigenze religiose e diritto comune, che ne costituisce oggi giorno uno dei suoi principali valori e, forse, la più rilevante “scoperta” della disciplina.

Grande è una scienza se grande è anche la sua tradizione dottrinale, e la lettura di testi come quello di Antonio Traverso dimostrano non solo la grandezza dei Maestri della Disciplina, ma anche l'attualità dei contenuti e quindi dell'oggetto del diritto ecclesiastico¹⁶.

¹⁶ MARIO TEDESCHI, *Sulla scienza del diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 2007, p. 43 ss.